



FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA  
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

Pag. 1

DETERMINAZIONE N. **2447** del **19 NOV. 2013** Atti n. 1263/2012 all. 13

**OGGETTO: COSTITUZIONE DI SERVITU' INAMOVIBILE A FAVORE DELLA SOCIETA' ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A PER IL PASSAGGIO DI UNA NUOVA LINEA ELETTRICA MT INTERRATA CON TENSIONE 15 KV ATTRAVERSO IL FOGLIO 46 MAPP. 26 IN COMUNE DI SEGRATE (MI). CORRISPETTIVO "UNA TANTUM" PARI A € 3.200,00.**

L'Unità Operativa Patrimonio riferisce che:

- l'Enel – Divisione Infrastrutture e Reti – Macro Area Territoriale Nord Ovest – Sviluppo Rete Lombardia – con sede in Milano – via Cesare Beruto n. 18, nell'adempimento dei propri compiti, deve provvedere alla realizzazione della nuova linea MT 15 Kv in cavo interrato "C.P. Rubattino – Nuova C.S. 77480" e relative opere accessorie nei Comuni di Milano e Segrate (Mi);
- la Provincia di Milano in data 19 luglio 2012 ha emesso l'avviso di avvio del procedimento per l'apposizione di vincolo preordinato all'asservimento e per la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera (art. 7 legge 241/90 e artt. 11 e 52 ter DPR 327/2001);
- tale opera interessa aree di proprietà della Fondazione, identificate al Nuovo Catasto Terreni al foglio 46 mappale 26 in Comune di Segrate (Mi), e comportano la realizzazione e il mantenimento nel sottosuolo di un cavo elettrico per una lunghezza di 123 metri del diametro 0,32 metri e una fascia di rispetto di 1,5 metri per parte dalla mezzeria del cavo.
- è interesse della Fondazione IRCCS Ca' Granda addivenire a un accordo bonario che preveda la costituzione di una servitù perpetua in luogo dell'esproprio considerando la pubblica utilità dell'opera.
- È stato calcolato un indennizzo per la costituzione della servitù pari a €. 3.200,00, basato sul valore venale dell'area in oggetto:

Area occupata dal cavo: m. 123 x 0,40 m = m<sup>2</sup> 49,2 x €/m<sup>2</sup> 20 = €. 984

Fascia di rispetto: m. 123 x m. 3,0 = m<sup>2</sup> 369,00 x €/m<sup>2</sup> 20 = €. 7.380,00 x 30% = €. 2.214,00

Ciò premesso,

il Direttore Generale,

- vista e condivisa la relazione dell'U.O. Patrimonio e ritenuto meritevole di approvazione l'atto di servitù all'uopo predisposto;
- vista la bozza di convenzione predisposta dall'U.O.C. Patrimonio;
- con il parere favorevole del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo,

D E T E R M I N A

IRCCS di natura pubblica



FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA  
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

Pag. 2

DETERMINAZIONE N.

2447

del 19 NOV. 2013

Atti n. 1263/2012 all. 13

- 1) di costituire a favore dell'Enel Distribuzione S.p.a. la servitù per realizzare e mantenere una tubazione trasportante elettricità sul terreno meglio individuato in premessa, posto nel Comune di Segrate (Mi), perpetua a far tempo dal 1.12.2013, per un importo di servitù "una tantum" di €. 3.200,00;
- 2) di approvare la relativa scrittura di convenzione predisposta in atti 1263/2012 all. 12 e allegata alla determina;
- 3) di autorizzare il dirigente responsabile dell'U.O.C. Patrimonio ad interim a sottoscrivere l'atto di costituzione della servitù in parola, da stipularsi a spese della società Enel Distribuzione S.p.a., anche per quanto attiene la trascrizione presso la competente Conservatoria dei Registri Immobiliari;
- 4) di dare atto che il corrispettivo previsto, pari a complessivi € 3.200,00, sarà introitato, anticipatamente o al massimo al momento della firma dell'atto notarile, al C/to 790613 dell'esercizio 2013 con riserva di successive determinazioni in ordine al reimpiego.

IL DIRETTORE GENERALE  
dr. Luigi Macchi

IL DIRETTORE SANITARIO  
dr.ssa Anna Pavan

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
dott. Osvaldo Basilico

REGISTRATA NELL'ELENCO DELLE DETERMINAZIONI  
IN DATA 19 NOV 2013 N. 2447

Allegato n. 1: bozza di convenzione

Procedimento presso U.O. Patrimonio  
Responsabile del procedimento: dott. Achille Lanzarini  
Pratica trattata da: geom. A. Occhiuto

IRCCS di natura pubblica

Sistema Sanitario



Regione  
Lombardia

DETERMINAZIONE N. 2447

del 19 NOV. 2013

**COSTITUZIONE DI SERVITU' INAMOVIBILE DI ELETTRODOTTO IN CAVO INTERRATO**

tra

La Fondazione IRCCS "Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico", con personalità giuridica di diritto pubblico, di seguito anche come "Fondazione", con sede in Milano, Via Francesco Sforza n. 28, cod. fisc. 04724150968, nella persona del dirigente responsabile dell'Unità Operativa Complessa Patrimonio ad interim Dott. Osvaldo Basilico, nato a Ceriano Laghetto (Mi) il 03/02/1948, domiciliato per la carica presso la sede di Milano, Via Francesco Sforza n. 28, a ciò autorizzato con determinazione n. 2803 del 19/11/2009 e determina n. 1273 del 15 Maggio 2012, a seguito di approvazione della presente scrittura intervenuta con determinazione del Direttore Generale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_,

e

Enel Distribuzione S.p.A. con sede legale in Roma, Via Ombrone 2 – cap 00198 – Capitale Sociale Euro 2.600.000.000,00, Registro Imprese di Roma, C.F. e P.I. 05779711000, R.E.A. 922436, sede territoriale DTR \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_, nel seguito denominata "Enel", rappresentata nel presente atto da \_\_\_\_\_ nella qualità di \_\_\_\_\_ singolarmente denominate anche "Parte" e, nel loro insieme, "Parti".

**PREMESSO CHE:**

- la Fondazione è proprietaria dell'area fondiaria ubicata in Comune di Segrate (Mi), distinta al N.C.T. al foglio 46 mappale 26;
- l'Enel necessita di installare un elettrodotto interrato per una lunghezza di metri lineari 123 ed una larghezza di 0,32 metri (0,16+0,16) con una fascia di rispetto di metri 3,0 totali;
- la Provincia ha comunicato alla Fondazione, in merito al suddetto elettrodotto,

l'avviso di avvio del procedimento per la dichiarazione di pubblica utilità (nota prot. 133419-12 del 1/07/2012);

- le Parti hanno manifestato il reciproco interesse ad un accordo per cui la Fondazione si rende disponibile a consentire la realizzazione ed il mantenimento del suddetto elettrodotto, tramite la costituzione di una servitù a carico del fondo di proprietà della Fondazione a favore di Enel, alle condizioni di seguito specificate.

**SI CONVIENE E SI STIPULA:**

**ART. 1:** Le Premesse e gli Allegati fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

**ART. 2:** La Fondazione costituisce sugli immobili descritti nella tabella che segue, la servitù di elettrodotto a favore dell'Impianto, meglio descritto in seguito, della cui consistenza e del cui tracciato, come riportato nello stralcio planimetrico allegato, dichiara di essere a conoscenza.

L'impianto, denominato "linea elettrica in cavo interrato a 15 kV CP Rubattino - CS 77480" e posto ad una profondità di circa m 1.10 tenuto conto dell'attuale stato dei luoghi, è costituito da n. 2 cavo/i sotterraneo/i posato/i in un unico scavo ed interessano, nella consistenza di seguito riportata, i mappali sotto indicati.

DATI CATASTALI					Coltura accertata	AREA SOGGETTA A SERVITÙ		
Comune	Foglio	Particella	C. Terreni	C		Lunghezza (m)	Larghezza (m)	Area (m <sup>2</sup> )
Segrate	46		26			123	3	369

**ART. 3:** La servitù di cui al presente atto è inamovibile ai sensi della L.R. 52/82,

come da provvedimento autorizzativo della Provincia di Milano n° 9067/2012 del 05/11/2012. La **Fondazione** potrà chiedere all'**Enel** lo spostamento o la modifica dell'elettrodotto qualora ciò si rendesse necessario a seguito della costruzione di fabbricati o impianti che risultassero incompatibili con gli elettrodotti esistenti. In tali casi dovrà essere fornita idonea documentazione autorizzativa (concessioni edilizie, permessi ecc.).

Inoltre, in quanto sia possibile, il Promittente dovrà offrire altro luogo adatto all'esercizio della servitù (TU 1775/33 art. 122).

**ART. 4:** La servitù di cui al presente atto conferisce all'**Enel** le facoltà di:

- far accedere, in qualsiasi momento e senza preavviso alcuno, sul fondo asservito il proprio personale e/o chi per esso, anche con i mezzi d'opera e di trasporto, per l'espletamento dell'attività di esercizio e manutenzione, ordinaria e straordinaria, dell'Impianto;

- cambiare o modificare o aumentare il numero ed anche la sezione dei cavi e dei loro accessori, provvedendo a corrispondere, in caso di aggravio, la relativa indennità alla **Fondazione**.

- deramificare e/o abbattere quelle piante che, ad esclusivo giudizio di **Enel**, possano essere di impedimento all'esercizio dell'Impianto. In tale caso, il legname abbattuto rimane a disposizione della **Fondazione** la quale viene manlevata da **Enel** sulle eventuali responsabilità collegate a questa specifica attività.

**ART. 5:** La **Fondazione** si obbliga:

- a consentire a **Enel** di esercitare le facoltà sopradette;

- a non eseguire opere o scavi che possano compromettere la sicurezza dell'Impianto;

- a non erigere manufatti di qualunque genere e a non collocare o far collocare da

DETERMINAZIONE N. 2447

02.19 NOV. 2013

terzi condutture interrate o altre opere in prossimità della fascia asservita senza averne previamente richiesto ad Enel la verifica di compatibilità con l'Impianto;

**ART. 6:** Qualsiasi responsabilità connessa e conseguente alla costruzione, all'esercizio, alla manutenzione o alla modifica dell'Impianto è a carico di Enel.

**ART. 7:** I danni subiti dalla Fondazione durante la fase di costruzione, di esercizio e dell'Impianto sono a carico Enel mentre i danni saranno valutati e liquidati, dopo l'esecuzione degli interventi di costruzione o di esercizio che provvederà a valutare e liquidare entro 30 giorni dalla fine dei lavori.

L'Enel è altresì obbligata ad indennizzare, tenuto all'uopo sollevata la Fondazione, l'eventuale conduttore dei terreni o immobili su cui insistono gli impianti per i danni, ivi compresi quelli ai frutti pendenti, provocati allo stesso conduttore tanto durante la posa, quanto durante la manutenzione o rimozione del medesimo.

Enel si obbliga inoltre a mettere in pristino stato i manufatti eventualmente manomessi o danneggiati durante la costruzione dell'Impianto.

Nel caso in cui l'impianto venisse dismesso, l'Enel si impegna ed obbliga a rimuovere l'impianto ed i cavi elettrici e sgombero di ogni cosa ostacolante il libero uso della proprietà e dei fondi, mettendo quanto concesso in pristino stato a sua cura e spese con particolare attenzione allo stato iniziale dei luoghi.

**ART. 8:** Quale indennità per la servitù così come costituita, tenuto conto di tutte le facoltà e gli obblighi previsti dal presente atto, Enel corrisponde alla Fondazione, che con la sottoscrizione del presente atto ne rilascia formale quietanza a saldo, la somma di € 3.200,00 (Euro/i tremiladuecento/00). L'indennità pattuita è da intendersi definitiva e immutabile.

La servitù di elettrodotto costituita con la presente scrittura sarà valida per tutta la durata dell'impianto.

DETERMINAZIONE N. 2447

del 19 NOV. 2013

**ART. 9:** La **Fondazione** dichiara di avere la piena ed esclusiva proprietà e disponibilità del fondo e che sullo stesso, per quanto di sua conoscenza, non gravano diritti incompatibili con la servitù.

**ART. 10:** La **Fondazione** si obbliga a trasferire agli eventuali successori, acquirenti o aventi causa per qualsiasi titolo, nessuno escluso, la servitù ed i patti di cui al presente atto facendone menzione nell'atto traslativo o costitutivo del diritto reale.

**ART. 11:** Tutte le spese, adempimenti ed oneri fiscali relativi al presente sono a carico del **Enel**.

**ART. 12:** La **Fondazione** si impegna a recarsi dal notaio a propria scelta per la riproduzione in atto pubblico o scrittura privata autenticata del presente atto. I costi e le imposte per la riproduzione in questione sono a carico di **Enel**.

**Art. 13:** Per quanto non contemplato nel presente atto, le Parti fanno espresso riferimento alle norme vigenti in materia.

**ART. 14:** In caso di controversie che dovessero insorgere tra le Parti, sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano.

Letto, confermato e sottoscritto.

\_\_\_\_\_ li, \_\_\_\_\_.

La **Fondazione** dichiara di aver preso conoscenza di quanto precede ed approva in particolare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, l'art. 4 (facoltà riconosciute a **Enel**), l'art. 5 (obblighi della **Fondazione**), l'art. 6 (responsabilità per costruzione ed esercizio Impianti), l'art. 7 (circa la responsabilità per danni), l'art. 12 (riproduzione in atto pubblico) e l'art. 14 (foro competente).

Letto, confermato e sottoscritto

DETERMINAZIONE N. 2447

del 19 NOV. 2013

La Fondazione dichiara di aver preso conoscenza di quanto precede ed approva in particolare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, l'art. 8 (corresponsione dell'indennità di servitù) e gli artt. 11 e 12 (spese del presente atto e della sua riproduzione in atto pubblico).

Letto, confermato e sottoscritto.